



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 15 aprile 2025

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Milano**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 16/2025 - Quesito in materia di maternità gemellare

Facendo seguito al quesito del 12 febbraio 2025, con il quale si chiedono chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del Regolamento FPC in materia di esenzione per maternità, relativamente alla concessione di una riduzione di crediti doppi in caso di parto gemellare, si osserva quanto segue.

L'art. 8, co. 1 lett. a) del citato Regolamento, disciplina l'esenzione per *maternità, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino.*

Nel caso di specie, tenuto conto che la norma non prevede la riduzione di un diverso numero di cfp, si ritiene che l'Ordine possa riconoscere anche in caso di parto gemellare la riduzione di 45 cfp.

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio